

REGOLAMENTO (CE) N. 3120/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

che ripristina la riscossione dei dazi doganali e recante cessazione delle imputazione al beneficio dei massimali tariffari applicabili nel 1994 a taluni prodotti tessili originari del Messico, della Malaysia, della Lituania, della Cina e del Brasile, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1994, a ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; che, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il periodo preferenziale, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui massimali tariffari comunitari qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella i massimali sono fissati ai livelli indicati nella tabella stessa; che alla data indicata le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione:

Numero d'ordine	Origine	Periodo	Massimali	Data
40.0320	Messico	1. 1 — 30. 6. 1994	45 t	5. 4. 1994
		1. 7 — 31. 12. 1994	45 t	14. 9. 1994
40.0350	Malaysia	1. 1 — 30. 6. 1994	132 t	19. 4. 1994
		1. 7 — 31. 12. 1994	132 t	21. 9. 1994
40.0480	Malaysia	1. 1 — 30. 6. 1994	30 t	10. 2. 1994
		1. 7 — 31. 12. 1994	30 t	27. 7. 1994
40.0500	Lituania	1. 1 — 30. 6. 1994	30 t	7. 3. 1994
		1. 7 — 31. 12. 1994	30 t	1. 9. 1994
40.0560	Cina	1. 1 — 30. 6. 1994	5,5 t	23. 4. 1994
		1. 7 — 31. 12. 1994	5,5 t	9. 8. 1994
40.0660	Brasile	1. 1 — 30. 6. 1994	11,5 t	8. 2. 1994
		1. 7 — 31. 12. 1994	11,5 t	1. 8. 1994
40.1000	Cina	1. 1 — 30. 6. 1994	13,5 t	13. 3. 1994
		1. 7 — 31. 12. 1994	13,5 t	18. 8. 1994

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali e prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per i prodotti in questione,

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.